



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 36 DEL 26/04/2022**

### OGGETTO:

**REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSA - SABATO 7 MAGGIO 2022**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**(dott. Marco MASSAVELLI)**

Vista la richiesta presentata, in data 28 febbraio 2022, dalla COMUNITÀ EVANGELICA "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA", con sede in Susa, Via Abegg 20, nella persona di Mario FANTASIA, per una manifestazione religiosa di un culto all'aperto in Piazza della Repubblica, per il giorno sabato 7 maggio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare il transito e la sosta nell'area interessata dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità, e la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

### ORDINA

che dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 7 maggio 2022, in occasione dell'evento citato in premessa, **IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** in Piazza della Repubblica – lato ingresso Caserma della Guardia di Finanza, come da segnaletica mobile apposta in loco.

### DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il dott. Marco Massavelli, Responsabile Area Vigilanza.

Susa, lì 26 aprile 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**